

IMPIANTO ELETTRICO e IMPIANTO SOLLEVAMENTO PERSONE

UOC Impiantistica
UOS Impiantistica Lecco
Tecnico della Prevenzione
Per. Ind. Fabrizio Capelli

IMPIANTO ELETTRICO

<i>impianto elettrico</i>	Tabella 1
<p>Dichiarazione/i di conformità (DI.CO) ex Legge 46/90 e D.M. 37/08 o equipollente, ovvero la dichiarazione di rispondenza (DI.RI)</p>	<p>D.M. 22/01/2008 n. 37</p> <p>1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità...omissis</p> <p>.....</p> <p>6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità'non sia stata prodotta o non sia più' reperibile, tale atto è' sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da una dichiarazione di rispondenza....</p>

IMPIANTO ELETTRICO

<i>impianto elettrico</i>	Tabella 1
<p>.....installatore qualificato e competente,, a fine lavori ci rilasci la documentazione obbligatoria..... Dichiarazione di conformitàcon allegati obbligatori, progetto, relazione tipologia materiali, libretto uso e manutenzione ...etc</p>	<p>D.M. 22/01/2008 n. 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ... ad imprese abilitate 2. Il proprietario (gestore, n.d.r.) dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

IMPIANTO ELETTRICO

<i>impianto elettrico</i>	Tabella 1
<p>controllare inoltre, se cavi e parti elettriche siano adeguatamente protetti e in buono stato di conservazione</p> <p>controllare periodicamentecon prove manuali o strumentali, tramite personale interno e/o esterno addestrato e qualificato</p> <p><i>incendi di natura elettrica sovracorrenti e sovratensioni</i></p> <p>valutazione rischio di fulminazione</p>	<p>D. Lgs 81/08 Art. 80</p> <p>1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei <u>materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici</u> messi loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) <i>innesco e propagazione di incendi e di ustioni</i> d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni

IMPIANTO ELETTRICO

<i>impianto elettrico</i>	Tabella 1
<p>valutazione del rischio elettrico</p> <p>Mettere in atto un sistema di controllo da parte del datore di lavoro, che componenti e apparecchiature siano sicuri (esempio: marcati CE).....</p>	<p>D. Lgs 81/08 Art. 80</p> <p>2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione.....</p> <p>3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie.... ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1</p> <p>3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche</p>

IMPIANTO ELETTRICO

<i>impianto elettrico</i>	Tabella 1
<p>.... le verifiche periodiche ai fini del DPR 462/2001</p> <p>controllare periodicamente la sicurezza dei nostri impianti, con prove manuali o strumentali, tramite personale interno e/o esterno addestrato e qualificato...</p> <p>...Le verifiche di controllo prescritte dalle norme tecniche e normativa vigente ai sensi dell'art</p>	<p>D. Lgs. 81/08 Art 86</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza</p> <p>.....</p> <p>3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.</p>

IMPIANTO ELETTRICO

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2.....omissis.....

3. **A seguito della valutazione** del rischio elettrico **il datore di lavoro** adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed **a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza** raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il **datore di lavoro** prende, altresì, le misure necessarie affinché **le procedure di uso e manutenzione** di cui al comma 3 siano **predisposte ed attuate** tenendo conto **delle disposizioni legislative vigenti**, delle **indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione** delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche

IMPIANTO SOLLEVAMENTO PERSONE

<i>SOLLEVAMENTO</i>	Tabella 2
<i>ESCLUSIONE</i>	Ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento con: a) inclinazione inferiore o uguale a 15 gradi rispetto al piano orizzontale b) con velocità di spostamento \leq di 0,15 m/s aventi CORSA inferiore a 2 metri c) Montacarichi con portata \leq a 25 kg

IMPIANTO SOLLEVAMENTO PERSONE

<i>SOLLEVAMENTO</i>	Tabella 2
Il numero di matricola dell'impianto, (ascensore, montacarichi, piattaforme elevatrici per disabili e montascale), rilasciato dall'ENPI, ISPESL o Comune	<p>D.P.R. 30-4-1999 n. 162 Art 12</p> <p>1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio...</p> <p>3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario.....</p>

IMPIANTO SOLLEVAMENTO PERSONE

<i>SOLLEVAMENTO</i>	Tabella 2
<p>la regolare manutenzione, a cura di persona o ditta autorizzatacon almeno una visita semestrale per ascensori e simili e annuale per montacarichi.</p>	<p>D.P.R. 30-4-1999 n. 162 Art. 15</p> <p>1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione..... a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata </p> <p>4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi</p>

IMPIANTO SOLLEVAMENTO PERSONE

<i>SOLLEVAMENTO</i>	Tabella 2
Le verifiche biennali da parte dell'organismo notificato	<p>D.P.R. 30-4-1999 n. 162 Art. 13</p> <p>1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.....</p> <p>2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo</p>

<i>SOLLEVAMENTO</i>	Tabella 2
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	<p>D.P.R. 30-4-1999 n. 162 Art 12</p> <p>6. Ferme restando fatto salvo l'eventuale accertamento di <u>responsabilità civile, nonché penale</u>il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.</p>

SUNTO del RIASSUNTO

Art 80 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi.....

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
 3. *La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata... e...le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.....*

